



Città di Spoleto

## CAPITOLATO PRESTAZIONALE

### **FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 CERTIFICATA "CE" PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO- CIG 77265739BD**

#### **Art. 1 OGGETTO**

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di segnaletica stradale verticale per le esigenze del Comune di Spoleto. Tutti i segnali dovranno essere *a norma europea* UNI EN 12899-1 certificata "CE" e conformi a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emesso il 16 dic. 1992 con D.P.R. nr. 495 e D.P.R. nr. 610 del 16 set. 1996 dal Min. LL.PP.: "Certificati e/o Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

#### **Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1.

La fornitura concerne:

**1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1** (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali permanenti certificati "CE" approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la loro conformità).

a) i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati mediante stampaggio con materiale composito termoindurente rinforzati con fibre, denominati **"CG10" garantiti 10 anni**, con elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e dovranno essere attestati "CE", certificati ed autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1**;

b) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEP01 per stampaggio secondo le norme UNI 152; e dovranno essere certificati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1;

c) attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del substrato; o con materiali che ne garantiscano la loro durata, dovranno mantenersi immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale richiesto;

d) i substrati dovranno avere i seguenti spessori minimi:

- FINO A MQ. 2 – CG10 20/10 mm – FE 10/10 mm;

e) tutti i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono essere provvisti di bordi di rinforzo che, oltre ad avere una funzione di protezione, conferiscono al substrato una maggiore resistenza.

- tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;

- superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;

- disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagoni da 90 e 120 cm. i bordi hanno dimensioni minime di mm. 14;

f) il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti stabiliti nel punto 4.3 dell'euro codice;

g) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da più pannelli, dovranno essere realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la reperibilità delle materie prime sui mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo protettivo di dimensioni minime di 20 mm – l'altezza minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.

h) i substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica verticale" retroriflettenti non devono per nessun motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della bulloneria, che permette l'applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento;



- qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:

- a. corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;
- b. corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;
- c. rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.

i) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con più pannelli oltre a quanto previsto al punto h) devono essere accoppiati nei lati interni, sia orizzontalmente che verticalmente con angolari che ne permettano la massima planarità;

- tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento perfetto dei singoli pezzi, l'angolare dovrà essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.

j) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7043).

k) i rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono rientrare nei seguenti parametri a garanzia della qualità.

l) Resistenza alla corrosione su:

- composito di fibre CG10 nessuna ossidazione dopo 2000 ore.
- ferro ossidazione pellicolare max 0,5 mm.

## 2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE:

la superficie anteriore dei supporti in composito di fibre e filamenti e/o metallici preparati e verniciati come al precedente punto 1), deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 2 ad elevata efficienza, secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art. 79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr.495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

## 3) PELLICOLE:

le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000. Come specificato anche nel successivo art.7, le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale. Tutti i segnali con pellicola di classe 2 dovranno pervenire ai magazzini dell'amm.ne comunale con la faccia a vista protetta dalla carta speciale a protezione dell'adesivo.

### - DEFINIZIONI:

**a)** le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000;

**b)** come specificato anche nel successivo art. 7 le pellicole retroriflettenti usate di classe 2 ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni saranno certificate CE secondo la norma europea EN12899-1:2007. Dovranno avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella 3 del paragrafo 3.2.1 del DM 31.3.1995 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella 1 del paragrafo 3.1.1 del D.M. 31.3.1995.

## 4) RETRO DEI SEGNALI:

sul retro dei segnali dovrà essere indicato **indelebilmente** quanto previsto dall'art. 77 – comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il nome dell'Ente e dell'ordinanza dovranno essere impressi indelebilmente o incisi "obbligatoriamente", come meglio specificato nel successivo art.7.

**5) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1** certificati "CE", approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI **EN 12899-1** il produttore del supporto segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista



Città di Spoleto

mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale **indelebilmente**, o incisa. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare che su ogni segnale sia impresso **indelebilmente** il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura.

#### **6) CARATTERISTICHE E QUALITA' RICHIESTE AI SUPPORTI SEGNALETICI:**

i sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) saranno in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno e controvento saranno chiusi con tappo di plastica o terminali in resina a discrezione dell'Ente proprietario della strada. I sostegni dei segnali verticali, esclusi i portali, dovranno essere muniti di dispositivo - antirotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni, non comprese nel prezzo del sostegno, dovranno essere in ferro zincate, con sistema di fissaggio certificato a norma UNI EN 12899-1 in conformità alla norma UNI EN 12899-1;

#### **Art. 3**

#### **VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTI UNITARI POSTI A BASE DI GARA**

Il valore globale presunto per la fornitura di tutta la segnaletica di che trattasi è stimato in EURO 40.800,00 oltre IVA ai sensi di legge, nell'ambito di tale importo euro 28.300,00 oltre IVA corrispondenti alla fornitura per l'anno 2018 ed euro 12.500,00 oltre IVA per l'anno 2019;

Pertanto l'affidamento di € 49.776,00 è a misura e tale cifra è puramente indicativa del volume di spesa per la fornitura di segnaletica nel corso del biennio 2018-2019; pertanto la stessa potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle effettive esigenze del Comune, senza nulla a pretendere da parte dell'aggiudicatario. Resta fermo che il corrispettivo dell'aggiudicatario sarà determinato a consuntivo.

Il pagamento del corrispettivo, dato dall'importo offerto oltre l'IVA, verrà effettuato a seguito di presentazione da parte dell'affidatario, di competenti fatture previa verifica della regolarità della fornitura effettuata, di cui al successivo art. 9.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) gg mediante emissione di mandati di pagamento e per il tramite della Tesoreria comunale. Il pagamento verrà effettuato nel caso in cui tutte le condizioni di contratto siano state rispettate.

Le fatture dovranno contenere le seguenti specificazioni:

- codice CIG,
- la tipologia di segnaletica fornita,

Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l'Ente è liberato da ogni e qualunque altro obbligo nei confronti dell'affidatario.

#### **Art. 4**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso, ovvero, in caso di urgenza, a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto.

#### **Art. 5**

#### **DIVIETO REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto.

#### **ART. 6**

#### **CONDIZIONI E MODALITA' DI FORNITURA**

1. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese connesse con la fornitura (es. imballo, trasporto ai magazzini comunali, carico, scarico, ecc.).
2. La consegna della segnaletica verticale deve essere effettuata nella qualità, quantità nonché tempo e luogo indicati **entro 10 giorni dalla stipula del contratto.**
3. La consegna della restante segnaletica verticale deve essere effettuata nella qualità, quantità nonché tempo e luogo indicati, **entro 15 giorni solari (consecutivi) dall'invio dell'ordinativo da parte**



Città di Spoleto

**del Comando di Polizia Locale dell'Ente.** La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di procedere al trasporto ed alla consegna della segnaletica presso i magazzini comunali.

4. Qualora si presenti la necessità di ulteriori forniture urgenti e straordinarie, la Ditta s' impegna a fornire i segnali richiesti entro sette giorni dall'ordine agli stessi prezzi, patti e condizioni della fornitura ordinaria;
5. Il Comune si riserva inoltre la facoltà, di ordinare segnali diversi da quelli previsti negli elenchi qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa. In questo caso si procederà a inviare tramite e mail una richiesta di quotazione del bene, se questa verrà ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a far parte degli elenchi della segnaletica della presente procedura seguendo le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'ufficio competente nota in duplice esemplare nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei beni forniti, la denominazione, il prezzo unitario, il valore complessivo della consegna, gli estremi dell'esperimento. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o incaricato della consegna. La merce consegnata non passa in proprietà del Comune e quindi il fornitore non acquista il diritto al pagamento qualora venga contestata nei termini previsti.

## ART. 7 GARANZIE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile secondo quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico sui livelli di qualità dei supporti e delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. come di seguito prescritto.

### 1) SEGNALI CON PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

a) ad elevata efficienza - classe 2: le pellicole retroriflettenti usate di classe 2 ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni saranno certificate CE secondo la norma europea EN12899-1:2007. Dovranno avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella 3 del paragrafo 3.2.1 del DM 31.3.1995 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella 1 del paragrafo 3.1.1 del D.M. 31.3.1995.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tab.1 del Disciplinare Tecnico suddetto.

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

### A. CERTIFICAZIONI PER I SEGNALI

Per i segnali sono richieste le seguenti certificazioni ovvero requisiti:

- copia conforme del certificato di conformità del segnale finito ai sensi delle circolari n.3652 del 14/06/1998 e n.1344 dell'11/03/1999;
- stampigliatura dei segnali:

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che globalmente, in conformità a quanto disposto al punto 7 dell'art.77 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992, non dovranno occupare una superficie maggiore di cm<sup>2</sup> 200:

- Nome dell'ente appaltante;
- marchio della ditta che ha fabbricato il segnale;
- anno di fabbricazione;
- estremi relativi al rilascio della certificazione di conformità del prodotto finito ai sensi della Circolare n.3652 del 17.06.1998;
- estremi dell'ordinanza di apposizione dell'Ente appaltante, per la segnaletica di prescrizione;
- copia conforme del certificato di qualità rilasciato da organismi accreditati secondo le norme UNI EN n.45000, sulla base delle norme europee della serie UNI EN 9000 al produttore della segnaletica verticale;

### B. CERTIFICAZIONI PER LE PELLICOLE

Per le pellicole sono richieste le seguenti certificazioni ovvero requisiti:

- copia conforme del certificato di conformità nel quale risulta la rispondenza della pellicola rifrangente di classe 2° che sarà usata nella realizzazione dei segnali stradali, con caratteristiche fonometriche e colorimetriche previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero dei LL. PP. Con D.M. del 31/03/1995 e nel caso delle pellicole di classe 2 ad elevata efficienza. Sulle pellicole dovrà essere riconoscibile a vista un contrassegno contenente il marchio del fabbricante e la dicitura "10 anni" per la pellicola di classe 2.



Città di Spoleto

---

2) RAPPORTI DI PROVA DEI SUPPORTI IN "CG10" E "VTR" GARANTITI 10 ANNI:

- resistenza alla nebbia salina
- resistenza all'invecchiamento
- resistenza di adesione pellicole retroriflettenti
- resistenza escursioni termiche
- resistenza ai carburanti
- resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri

a) a totale garanzia di quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà allegare i certificati rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero, in copia conforme all'originale, e/o autorizzazione ministeriale.

b) le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione che stampato in superficie.

c) entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.

d) la saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.

3) VALIDITA' GARANZIA

Il fornitore dei segnali, dovrà sostituire i prodotti risultati difettosi, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della sottostante documentazione:

a) copia della fattura di acquisto;

b) i segnali dovranno essere individuati come da art. 2 comma 4 e 5 del presente capitolato.

La sostituzione potrà essere richiesta entro 90gg dalla fornitura e dovrà essere effettuata con le stesse identiche simbologie e misure del segnale reso.

## **ART. 8 INADEMPIENZE E PENALITA'**

Nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura della segnaletica oggetto della fornitura e/o di consegna di segnaletica di qualità non conforme a quella stabilita, si contravviene ai patti stabiliti.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contenuti nel presente capitolato prestazionale l'Ente provvederà ad applicare una penalità giornaliera pari ad €. 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni violazione riscontrata e/o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura della segnaletica. Ciascuna violazione verrà contestata alla ditta via PEC o con lettera raccomandata A.R.. L'impresa provvederà a far pervenire le proprie giustificazioni per iscritto entro il termine di giorni tre dalla contestazione ricevuta dall'Ente.

Qualora dette giustificazioni siano ritenute inaccoglibili, saranno applicate le penali come sopra indicate.

L'Ente comunicherà in forma scritta le modalità di pagamento di dette penali.

Il pagamento delle suddette penali non esonera la ditta dal risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente. Qualora l'importo totale delle penali applicate superi il 10% del corrispettivo contrattuale al netto di I.V.A., l'Ente procederà alla risoluzione del contratto in danno del fornitore, senza la necessità di preventiva messa in mora. In detti casi e nei casi previsti al seguente articolo, il Comune si riserva eventuali azioni risarcitorie nei confronti della Ditta, determinate anche eventualmente dal maggior costo derivato dalla necessità di rivolgersi ad altra ditta per l'effettuazione della fornitura.

In caso di inadempienze gravi e ripetute e salvo ogni conseguenza di legge, l'Ente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti fino a che la ditta non assolva lodevolmente gli impegni assunti e non paghi eventuali penalità applicate. Sui ritardi nei pagamenti determinati dalle suddette cause non saranno corrisposti interessi.

L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal primo compenso utile dovuto all'Aggiudicatario.

## **ART. 9**

### **VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA**

1. Entro venti giorni dalla fornitura della segnaletica di che trattasi, il responsabile del procedimento, coadiuvato da un dipendente della Direzione Polizia Locale procederanno alla verifica della regolare esecuzione della fornitura, accertando che le attività contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il responsabile di procedimento, accerterà che la fornitura sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.



Città di Spoleto

2. Il Responsabile del procedimento, darà comunicazione all'aggiudicatario del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché questi possa intervenire. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
3. In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione tramite posta elettronica certificata alla Ditta fornitrice la quale sarà tenuta a provvedere, a proprie spese e cura, al ritiro e alla sostituzione dei prodotti forniti senza alcun onere a carico del Comune, entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di cui sopra.
4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore.

## ART. 10

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

**1.** Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile. Il Comune procederà per iscritto a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro un termine congruo da questi assegnato con l'avvertenza che trascorso inutilmente detto termine, qualora il contratto non sia stato adempiuto, questo si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario via PEC.

**2.** Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) *fallimento dell'Affidatario;*
- b) *perdita dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;*
- c) *cessione del contratto;*
- d) *l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;*
- e) *nelle ipotesi previste al precedente art. 8. "Inadempienze e Penalità";*
- f) *per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;*
- g) *ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;"*
- h) *qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;*
- i) *ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;"*
- l) *in caso di subappalto abusivo e/o cessione anche parziale del contratto.*
- m) *in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;*

**3.** In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Affidatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura oggetto del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.



Città di Spoleto

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12.
  5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Affidatario, salvo l'eventuale danno ulteriore.
  6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
  7. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
- Si applica l'art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### ART.11

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI**

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 (per una quota massima del 30% dell'importo del contratto).

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nella dichiarazione per l'ammissione alla gara, le attività che intende affidare in subappalto.

Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contrattanti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il concorrente che indica la volontà di subappaltare parte della fornitura, è tenuto al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016 ed in particolare deve:

- 1) depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 2) trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti nell'avviso nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 3) E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contrattanti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.

#### Art. 12

Comune di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG)

Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

Sito internet: [www.comunespoleto.gov.it](http://www.comunespoleto.gov.it)

[www.facebook.com/comunedispoleto](https://www.facebook.com/comunedispoleto); [www.twitter.com/comunedispoleto](https://www.twitter.com/comunedispoleto)

Posta certificata: [comune.spoleto@postacert.umbria.it](mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it)



Città di Spoleto

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 13 CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

### **ART.14 CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 150 del 24.05.2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

### **ART. 15 CLAUSOLA DI LEGALITA'**

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
2. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."/.
3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in 12 alternativa all'ipotesi risolutoria,



Città di Spoleto

ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

**Art. 16**  
**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: **77265739BD**

**Art. 17**  
**SICUREZZA**

1. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

2. Si precisa che come da art. 26 del D.Lgs. 81/08 il Comune di Spoleto non ha predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'affidamento non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;

**ART. 18**  
**FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ**

1. Il contratto si intenderà stipulato mediante Documento di Stipula generato dal sistema ME.PA sottoscritto con Firma Digitale, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e dell'art. 53 delle regole del sistema di e-procurement della P.A.

2. L'aggiudicatario è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 da applicare sul contratto di cui al precedente punto 1.

3. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto della presente procedura in pendenza della stipula del contratto.

4. Non trova applicazione il periodo di stand still. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e della polizza di cui al precedente articolo 23 ed al versamento delle spese contrattuali.

**Art. 19**  
**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.

**Articolo 20**  
**DECRETO LEGISLATIVO 81/08**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

**ALLEGATO A: DUVRI**

Spoleto, .....

Il dirigente